

vest: box n.16; nord-ovest: rampa boxes;

del box: nord-est: boxes nn.29 e 28; sud-est: box n.24 ed accesso ai boxes;
sud-ovest: accesso ai boxes; nord-ovest: box n.22.

E' compresa nella vendita la comproprietà condominiale delle parti del fabbricato e delle aree comuni, tali per legge, destinazione o titolo .

PROVENIENZA

2) Tali beni sono pervenuti alla Parte Venditrice per la quota pari a tre sestimi in virtù di successione in morte del padre signor [REDACTED]

[REDACTED], avendo il coniuge signora [REDACTED]

[REDACTED] no - Sezione distaccata di PI [REDACTED] 663 (denuncia di successione registrata all'Ufficio del Registro di Rho in data 15 dicembre [REDACTED] e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano Due in data [REDACTED] 57491 (5/6/88) per la restante quota pari a tre sestimi in virtù di successione in morte della signora [REDACTED], nata a [REDACTED]

[REDACTED] (denuncia di successione registrata all'Ufficio del Registro di Rho in data 7 febbraio [REDACTED])

3) La parte acquirente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di condominio e le relative tabelle millesimali allegati all'atto Notaio dr. Alessandro Maffi in data 21 dicembre 1972 rep.n. 144731 / 20308.

PREZZO

4) Il prezzo della presente vendita è convenuto in [REDACTED]

[REDACTED]).

La Parte venditrice dichiara di aver prima d'ora ricevuta detta intera somma dalla Parte Acquirente, alla quale rilascia piena e definitiva quietanza a saldo, rinunciando ad ogni diritto di ipoteca legale.

DICHIARAZIONE URBANISTICA

5) Ai sensi dell'art.40 della Legge 28 Febbraio 1985 numero 47 e successive modificazioni ed integrazioni, la Parte alienante dichiara che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stato costruito in forza ed in conformità del Nulla Osta di Costruzione n. 5666 rilasciato dal Comune di Rho in data 3 maggio 1971, delle successive varianti in data 18 giugno 1971 n.9558 e in data 12 luglio 1971 n.11075, e che successivamente non sono state apportate alle stesse unità immobiliari modifiche che richiedano provvedimenti autorizzativi.

POSSESSO - GODIMENTO E GARANZIE

6) Quanto in contratto è trasferito con tutte le garanzie di legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto in cui si trova, stato ben noto alla Parte acquirente, dandosi atto che quanto compravenduto è libero.

7) Quanto forma oggetto del presente contratto è venduto ed acquistato a corpo e non a misura, facente parte di un condominio, di cui la Parte acquirente dichiara di accettare tutte le accessioni, pertinenze, azioni, diritti e ragioni, servitù attive e passive.

8) La parte venditrice garantisce che i beni venduti le spettano ed appartengono in piena proprietà e disponibilità e che i beni stessi sono liberi da trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali in genere, da vincoli e gravami



qualsiasi, da privilegi ed ipoteche.

La parte venditrice dichiara altresì che sulle unità immobiliari in oggetto non sussistono tasse, tributi, usi civici e liti in corso e di aver regolarmente assolto le spese condominiali sino alla data odierna e si obbliga a tenere indenne la parte acquirente da ogni eventuale pendenza esistente.

9) La proprietà si trasferisce nella parte acquirente con oggi, mentre il possesso e l'effettivo godimento si intendono trasferiti nella parte acquirente a far tempo dalla data di consegna alla stessa delle unità immobiliari oggetto del presente contratto e da tale data in avanti staranno a suo favore e carico utili ed oneri relativi.

DICHIARAZIONI PATRIMONIALI

10) Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151 e della legge n.52 del 27 febbraio 1985 vengono rese le seguenti dichiarazioni:

la signora [REDACTED] dichiara di essere vedova; il signor [REDACTED] dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni e di aver venduto col presente atto quota di beni personali in quanto pervenuti per successioni ereditarie sopra citate; [REDACTED] dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni.

SPESE

11) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Parte acquirente.

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL D.L. 21 marzo 1978 n.59

12) La parte alienante si impegna ad effettuare, nei confronti della competente autorità e nei due giorni successivi alla stipula del presente atto, la comunicazione di cessione di fabbricato di cui all'art.12 del D.L. 21 marzo 1978 n.59, convertito in Legge n.191 del 18 maggio 1978.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto di cui ho dato lettura alle Parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

Questo atto, scritto in piccola parte a mano di mio pugno e in parte a macchina da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, occupa di due fogli cinque facciate intere e la sesta scritta fin qui.

Firmato:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOTAIO MARIA GENTILE

*Copia conforme all'originale
che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Rho,

27 FEB. 2025

 